

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 40/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell'Unione		
NUMERO ATTO	COM (2010) 486 def.		
NUMERO PROCEDURA	2008/0183 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	17/09/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	17/09/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	15/11/2010		
ASSEGNATO IL	21/09/2010		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	04/11/2010
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	28/10/2010
OGGETTO	La proposta di regolamento è diretta a dare maggiore organicità e compiutezza al sistema, avviato inizialmente nel 1987, di distribuzione agli indigenti di derrate alimentari accumulate in seguito agli interventi pubblici di stabilizzazione dei mercati alimentari.		
BASE GIURIDICA	Articolo l'articolo 42, primo comma, e articolo 43, paragrafo 2, concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa si inquadra nell'ambito della politica agricola comune e in particolare dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento (CE) n. 1234/2007).		
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ	La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a stabilire disposizioni finalizzate all'obiettivo di rendere più agevole e omogeneo il sistema di distribuzione agli indigenti di derrate alimentari.		

ANNOTAZIONI:

La distribuzione gratuita di prodotti alimentari alle persone indigenti – ovvero che vertono in situazione di precarietà socio-economica documentata o riconosciuta sulla base di determinati criteri definiti dalle competenti autorità nazionali – è nata come misura d'urgenza nell'inverno eccezionalmente rigido 1986/1987, quando le eccedenze di prodotti agricoli furono donate ad associazioni caritative degli Stati membri affinché le distribuissero ai più bisognosi. La misura, basata sul ricorso alle scorte derivanti dagli interventi pubblici di stabilizzazione dei prezzi nei mercati alimentari, ha successivamente assunto carattere permanente.

La riforma della politica agricola comune (PAC), avviata all'inizio degli anni novanta ha avuto l'effetto di ridurre drasticamente le scorte di intervento comunitarie. Di conseguenza, al fine di non ridurre al contempo anche la fornitura di alimenti agli indigenti è stato autorizzato, in determinati casi, il ricorso ad acquisti sul mercato. La continua riduzione delle scorte di intervento ha reso infine necessario una complessiva riforma del programma, per adeguarlo all'evoluzione della PAC e rafforzarne l'efficacia per le persone più indigenti.

Il programma della Commissione europea di distribuzione agli indigenti avviene su base volontaria. Gli aiuti alimentari, che gli Stati membri distribuiscono attraverso organizzazioni caritative e di servizi sociali locali, sono destinati a diverse categorie di persone che vivono in condizioni di povertà, tra cui famiglie in difficoltà, anziani con mezzi di sussistenza insufficienti, persone senza fissa dimora, disabili, bambini a rischio, lavoratori a basso reddito, lavoratori migranti e richiedenti asilo.

Nonostante il tenore di vita medio nell'UE sia tra i più elevati al mondo, non tutti hanno accesso a un'alimentazione adeguata. Secondo le stime più recenti, in media il 17% della popolazione dell'UE vive al di sotto o al limite della soglia di povertà ed è afflitto da povertà alimentare, il che significa, ad esempio, non potersi permettere almeno un pasto equilibrato ogni due giorni.

La revisione del programma, oggetto della proposta di regolamento, è imperniata sui seguenti elementi:

- *Due fonti di approvvigionamento:* la proposta consente di attingere, sia alle scorte derivanti dagli interventi di stabilizzazione, sia direttamente al mercato. In particolare, in quest'ultimo caso, non è più necessario aver previamente esaurito le scorte d'intervento.
- *Aumento della varietà di prodotti da distribuire e migliore definizione delle priorità:* per migliorare l'equilibrio nutrizionale i prodotti distribuiti non saranno più limitati a quelli oggetto degli interventi di stabilizzazione, ma saranno scelti dalle autorità degli Stati membri nel quadro di programmi nazionali di distribuzione, che terranno conto di considerazioni nutrizionali.
- *Prospettiva a lungo termine:* la distribuzione delle derrate sarà pianificata più a lungo termine, ovvero su base triennale, e sarà preparata con cura in modo sinergico fra le autorità e gli enti caritativi.
- *Cofinanziamento:* la proposta prevede l'introduzione del cofinanziamento, al fine di favorire la funzione coesiva del programma, stimolare una pianificazione oculata e rafforzare le sinergie.
- *Potenziamento del monitoraggio e della rendicontazione:* è prevista un'intensificazione degli obblighi di relazione, sia per gli Stati membri, con cadenza annuale, sia per la Commissione europea che dovrà presentare una relazione entro la fine del 2012. Inoltre, gli Stati membri dovranno notificare tempestivamente alla Commissione ogni circostanza che incida sull'attuazione dei programmi di aiuto alimentare.

Sono previsti inoltre poteri di delega alla Commissione europea, conferiti a tempo indeterminato. Sull'indeterminatezza temporale della delega si ribadisce il già segnalato contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE, secondo cui “*gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere*”.